



SETTORE

NOVITÀ

IL “SUPER BOLLO” PER LE AUTO “DI LUSSO”

RIFERIMENTI

- Art. 23, comma 21, DL n. 98/2011
- Decreto MEF 7.10.2011
- Risoluzione Agenzia Entrate 20.10.2011, n. 101/E
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 20.10.2011

IN SINTESI

I soggetti che, alla data del 6.7.2011, risultano proprietari, usufruttuari o utilizzatori a seguito di leasing di un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza superiore a 225 Kw, sono tenuti al versamento del c.d. “super bollo”, di ammontare pari a € 10 per ogni chilowatt eccedente detto limite.

Tale importo va versato con il mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi entro il prossimo 10 novembre.

Per il 2012 e anni successivi il “super bollo” dovrà invece essere versato entro il termine previsto per il pagamento del bollo “ordinario”.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE
fisco

Nell'ambito del DL n. 98/2011, c.d. "Manovra correttiva", è stato introdotto il c.d. "super bollo" per i veicoli "di lusso". In particolare l'art. 23, comma 21 dispone che:

"A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

In attuazione di tale disposizione, il MEF ha emanato il Decreto 7.10.2011 con il quale sono stati definiti più precisamente i soggetti interessati dall'adempimento in esame nonché le modalità di versamento della nuova tassa.

Infine, con la Risoluzione 20.10.2011, n. 101/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il nuovo tributo rappresenta una "addizionale erariale della tassa automobilistica" e quindi un ulteriore importo da versare oltre alla ordinaria tassa automobilistica, c.d. "bollo auto".

In base a quanto disposto dal citato comma 21 dell'art. 23 e dall'art. 1 del citato DM 7.10.2011 (pubblicato sulla G.U. 11.10.2011, n. 237), la nuova "addizionale erariale della tassa automobilistica", c.d. "super bollo" è **dovuta per:**

"autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt"

da parte di coloro che:

"risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico ... di autovetture e autoveicoli ... aventi le caratteristiche elencate ...".

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, sono quindi interessati dal nuovo "super bollo" i veicoli di grossa cilindrata (potenza superiore a 225 Kw, pari a 306 cavalli) appartenenti ai segmenti delle berline di lusso, delle auto sportive e dei grandi Suv.

Da un esame delle riviste specializzate si può desumere che il nuovo obbligo impositivo riguarda una **cerchia limitata di veicoli**. Una buona fetta di "auto di lusso" non risultano infatti assoggettate.

In particolare, tra i modelli con potenza superiore a 225 Kw, per i quali è quindi dovuto il "super bollo", sono ricompresi gli autoveicoli di seguito elencati.


Marca	Modello		Kw
ALPINA-BMW	B3 (2008)	B3 S ...	294
	B5 (2009)	B5 Biturbo ...	373
	B6 (2003)	B6 S ...	390
ASTON MARTIN			da 313 a 380
AUDI	A4 4 ^a serie	S4 3.0 V6 TFSI ...	245
	A5/S5/Cabrio	S5 3.0 V6 TFSI ...	
	Q7	3.0 V6 TFSI 333CV ...	
	A3 2 ^a serie	RS3 SPB. 2.5 TFSI ...	250
	Q7	4.2 V8 TDI ...	
	TT 2 ^a serie	TT RS Coupé - Roadster 2.5 TFSI ...	258
	A8 3 ^a serie	A8 4.2 V8 TDI ...	
	A5/S5/Cabrio	S5 4.2 V8 ... / RS5 4.2 V8 FSI ...	260/331
	A8 3 ^a serie	A8 4.2 V8 FSI ... / A8 L 6.3 W12 ...	273/368
	R8	4.2 V8 ... / 5.2 V10 ... / 5.2 V10 GT ...	316/386/412
Q7	6.0 V12 TDI ...	368	

BENTLEY			da 377 a 463
BMW	X6		357
	Serie 6 ...	640i ... / 650i ...	235 / 300
	Serie 7 (F01/02/04)	740i-Li ... / 750i-Li ...	240 / 300
	Serie 1 Coupé (E82)		250
	Z4 (E89)		
	Serie 5 ...	550i ...	300
	X5 (E70)		300 / 408
	X6 (E71/E72)		300/357/408
	Serie 3 ...	M3 ...	309
	Serie 7 (F01/02/04)	Active Hybrid 7-7L / 760i-Li Eccelsa	342 / 400
CADILLAC	Escalade	6.0 V8 aut. Sport	248 / 301
	CTS	CTS 3.6 V6 ... e CTS-V 6.2 ...	229 / 415
CORVETTE			da 321 a 476
FERRARI			da 338 a 485
FIKER	Karma		300
INFINITI	EX/FX/G/M	37 GT-S-AT / FX50 S Premium	235 / 287
JAGUAR	XF/XJ ...	5.0 V8 ... / 5.0 V8 SC	283 / 375
	XK/XKR ...		
JEEP	Gr. Cherokee 3ª s	Grand Cherokee 5.7 V8 Overland	259
LAMBORGHINI	Gallardo-Murciélago		da 405 a 493
LAND ROVER	Range Rover 2ªserie	4.4 TDV8 ... / 5.0 V8 ...	230 / 375
	Rover Sport	5.0 V8 ...	375
LEXUS	GS 2ª serie	GS 450h 24V...	254
	LS		da 270 a 327
	GS 2ª serie	450h 24V ...	254
	IS 2ª serie	IS F 5.0	311
LOTUS	Evora	S 2+0 e S 2+2	257
MASERATI			da 294 a 331
MAYBACH			da 405 a 463
MERCEDES	Classe SL (R230)	SL 350... / SL 500... / SL 600... / SL 63...	232/285/380/386
	Classe GL (X164)	GL 450 ... / GL 500 ...	250 / 285
	Classe E (W/S212)	E 500 4Matic ...	285
	Classe G(G461/463)	G 500 ... / G 55 Kompressor ...	285 / 373
	Classe M (W164)	ML 500 ...	285
	Classe R (BR251)	R 500 ...	285
	Classe CLS (C218)	CLS 500 ... / CLS 63 AMG ...	300 / 386 / 410
	Classe E	E 500 ... / E 63 ...	
	Classe CL (CL216)	CL 500 .../CL 600 .../CL 63.../CL65	320/380/400/463
	Classe S (W/V221)	S 500 .../S 600.../S 63.../S 65 ...	320/380/400/463
	Classe C (W/S204)	C 63 ...	336 / 358
	Classe C Coupé	C 63 AMG Coupé ...	336 / 468
	SLS (C197)	SLS AMG Coupé	420
NISSAN	Z	370Z Coupé/ Roadster 3.7 V6 ...	241
	GT-R	GT-R 3.8 V6 ...	390
OPEL	Insignia	2.8 T 4x4 325CV ...	239
PORSCHE	Cayenne 3ª serie	Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo	279 / 294 / 368
	Panamera	3.0 S Hybrid/4.8 4S/4.8 Turbo/4.8 Turbo S	279/294/368/405
	Boxster (987)	Boxster 3.4 24V...	228 / 235
	Cayman (987)	Cayman 3.4 ...	235 / 243
	911 (997)	Carrera/Targa/GT3/Turbo	da 254 a 390
ROLLS ROYCE	Ghost	Ghost 6.6	420
VOLKSWAGEN	Touareg 2ª serie	4.2 V8 TDI DPF tiptronic	240
	Touareg 2ª serie	Touareg 3.0 V6 TSI Tiptronic Hybrid	279



Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, va evidenziato che il comma 2 del citato art. 1, DM 7.10.2011, dispone che l'imposta è dovuta da parte dei **soggetti che risultano proprietari / acquirenti / usufruttuari / utilizzatori** a seguito di leasing dal **Registro automobilistico (PRA)**:

- **per il 2011**, alla data del **6.7.2011** (data di entrata in vigore del DL n. 98/2011).
Un'interpretazione letterale della norma porta a desumere che il "super bollo" è dovuto **anche da coloro che non risultano più proprietari/detentori** di un veicolo con più di 225 Kw ceduto dopo il **6.7.2011**;
- **per il 2012 e anni successivi**, alla data di scadenza del **termine per il pagamento della tassa automobilistica** di cui al DM n. 462/98.



AMMONTARE DEL TRIBUTO E RELATIVO VERSAMENTO

Come sopra evidenziato, il nuovo tributo ammonta a

€ 10 per ogni chilowatt che eccede i 225 Kw di potenza del veicolo

Così, ad esempio, per un autoveicolo con 300 Kw di potenza, l'ammontare del "super bollo" è pari a € 750 [(300 – 225) x 10].

In merito si evidenzia che, in caso di prima immatricolazione, **non è previsto alcun ragguglio in base ai mesi di possesso/detenzione** del veicolo. In altre parole, l'imposta **va versata integralmente a prescindere dal periodo di possesso/utilizzo**. L'art. 4 del citato DM dispone infatti che:

"in caso di prima immatricolazione, l'addizionale ... è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462".

TERMINI DI VERSAMENTO

A regime, ossia **per il 2012 e per gli anni successivi** il "super bollo" va versato

"negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica".

Per il 2011, invece, ai sensi dell'art. 2 del citato DM, il "super bollo" va versato

"entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del ... decreto".

Il Decreto non individua espressamente l'entrata in vigore. L'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 20.11.2011 ha specificato che, ai sensi del citato art. 2, il versamento del "super bollo" va effettuato

entro il 10.11.2011

Secondo l'Agenzia, quindi, il Decreto è **entrato in vigore l'11.10.2011** (giorno della pubblicazione sulla G.U.).

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del tributo va effettuato **esclusivamente** tramite il **mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi**, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti disponibili.

In particolare, come indicato nella citata Risoluzione n. 101/E il modello va così compilato:

Sezione	Compilazione
“Contribuente”	Dati anagrafici e codice fiscale del soggetto tenuto al versamento
“Erario e altro”:	
- tipo	“A”
- elementi identificativi	Targa dell'autovettura o dell'autoveicolo
- codice	“3364 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”
- anno di riferimento	Anno di decorrenza della tassa automobilistica (periodo a partire dal quale la tassa automobilistica si riferisce)

Va evidenziato che, allo stato attuale, il versamento del “bollo auto” e del “super bollo” **non possono essere oggetto di un unico pagamento**, in quanto:

- i due tributi vanno attribuiti a Enti impositori diversi (il primo alle Regioni, il secondo all'Erario);
- come sopra evidenziato, il “super bollo” deve essere obbligatoriamente versato con il **mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi** e quindi per lo stesso non è possibile utilizzare i diversi canali alternativi ammessi per il pagamento del “bollo auto”.

A tal riguardo l'art. 4 del citato DM dispone che con un apposito Decreto potranno essere individuati i criteri di adeguamento *“al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto della quota addizionale al bilancio dello Stato”*.



Esempio

Il sig. Neri possiede dal 2010 un veicolo con 250 Kw di potenza, targato ED360DF, per il quale la tassa automobilistica (“bollo auto”) pagata nel 2011 è relativa al periodo da maggio 2011 ad aprile 2012.

L'addizionale erariale della tassa automobilistica (“super bollo”) dovuta per il 2011 ammonta a € 250 [(250-225) x 10] e va versata con il **mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi** così compilato:

tipo	elementi identificativi	codice	anno di riferimento	importi a debito versati
A	E D 3 6 0 D F	3364	2011	250,00

REGIME SANZIONATORIO

L'ultimo periodo del citato art. 23, comma 21, DL n. 98/2011 dispone che:

“In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato”.

A tal fine con la citata Risoluzione n. 101/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- codice “**3365** – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – **Sanzione**”;
- codice “**3366** – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – **Interessi**”.

Considerato il richiamo al regime sanzionatorio di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97 si ritiene che in caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente **possa sanare la violazione con il ravvedimento operoso**. ■